

III Settore "Servizi Culturali, Sport, Turismo, SUAP, Mercato Ittico"
Servizio Attività Economiche, SUAP, Mercato Ittico

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL PALASPORT COMUNALE DI PORTO SAN GIORGIO

Con deliberazione n. 163 del 25/07/2023 la Giunta Comunale ha espresso gli indirizzi volti ad individuare il nuovo concessionario del Palasport Comunale sito in via Santa Vittoria n. 5, per la durata di una stagione sportiva (con scadenza il 30.6.2024) con possibilità di ripetizione per una ulteriore stagione sportiva fino al 30.6.2025 alle condizioni di seguito indicate:

Amministrazione concedente:

Comune di Porto San Giorgio, Via Veneto 4;

posta elettronica certificata: protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it

Sito web: <https://www.comune.portosangiorgio.fm.it/>

Responsabile del Procedimento: Dott. Alessio Sacchi – Dirigente del III Settore

Oggetto della concessione:

L'affidamento in concessione ha per oggetto la gestione dell'impianto indicato ed il suo utilizzo per finalità sportive, culturali, di intrattenimento oltre alla sua valorizzazione, nel rispetto delle condizioni di seguito precisate e definite nello schema di convenzione (planimetria allegato n.1);

E' altresì compresa la gestione del servizio bar (e/o distributori automatici) e la possibilità di sfruttamento economico dell'insegna/denominazione del Palasport mediante stipula di autonomo rapporto contrattuale e degli spazi pubblicitari interni ed esterni come individuati nei documenti di gara;

Durata e decorrenza della concessione:

La concessione avrà la durata di una stagione sportiva (con scadenza il 30.6.2024) con possibilità di ripetizione per un'ulteriore stagione sportiva (fino al 30.6.2025). L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare tale ripetizione all'esito della gestione della prima stagione sportiva, valutate tra gli altri elementi la corretta e regolare esecuzione del contratto, la prosecuzione dell'interesse pubblico a siffatta modalità di gestione, oltre alla disponibilità della struttura in ragione dei lavori che potrebbero essere effettuati, in ogni caso previa verifica della disponibilità del concessionario.

La concessione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla eventuale consegna anticipata dell'impianto sportivo all'aggiudicatario.

Oneri per il concessionario:

- pagamento in favore del Comune del canone annuo il cui valore a base di gara è di € 2.000,00 oltre iva (importo soggetto a rialzo);
- apertura obbligatoria senza giorno di chiusura settimanale (7 giorni su 7), per almeno ore 8 continuative giornaliere (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: dalle 15:00 alle 23:00) e senza periodi di chiusura per ferie;
- custodia, sorveglianza, pulizia degli spazi interni e delle zone esterne immediatamente attigue (marciapiede, sedime pedonale pavimentato)
- manutenzione ordinaria dell'impianto e delle attrezzature sportive ivi presenti;
- assunzione dei costi di gestione per utenze (energia elettrica, gas, acqua ecc.) con obbligo di voltura, entro 30 giorni dall'avvio della gestione oltre al pagamento dei tributi comunali dovuti;
- utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale di massimo 30 giornate (oppure in ore per una durata equivalente) oltre ad un massimo di 100 ore (per anno solare), per lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, turistico e culturale, concorsuale, ecc. previo congruo preavviso, con gli oneri di cui sopra (custodia,

III Settore "Servizi Culturali, Sport, Turismo, SUAP, Mercato Ittico"
Servizio Attività Economiche, SUAP, Mercato Ittico

pulizia ecc.) a carico del concessionario come da capitolato speciale che verrà approvato con determina dirigenziale;

Utilità per il concessionario:

- Incassi delle tariffe di utilizzo da parte dei fruitori degli impianti come approvate da deliberazione di Giunta Comunale. Le tariffe d'uso in vigore per l'anno 2023 sono quelle approvate con D.G.C. n.35/2023 (Allegato n. 2 Tariffe comunali approvate con D.G.C. n.35/2023)
- Sfruttamento economico, mediante stipula di autonomo rapporto contrattuale, dell'insegna d'esercizio e/o denominazione del palasport comunale (associazione di nome/i a quello del palas e sfruttamento commerciale di tale denominazione);
- Proventi derivanti dalla gestione di tutti gli spazi pubblicitari interni ed esterni (circa 60);
- Gestione diretta o possibilità di affidamento a terzi, del servizio bar e/o distributori automatici interni al palazzetto. Sono a carico del concessionario i relativi adempimenti previsti dalla normativa in materia di somministrazione;

Criteri generali per l'individuazione del concessionario:

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 36/2023.

Al fine di individuare il soggetto al quale assegnare l'impianto sportivo in oggetto, saranno valutati:

- Progetto di gestione ed utilizzo dell'impianto sportivo;
- Valutazione dell'esperienza maturata per lo svolgimento di servizi di gestione analoghi a quello oggetto dell'affidamento;
- ulteriore parametro valorizzabile sarà quello di fornire polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di importo individuato nel minimo ad euro 15.000,00; tale polizza dovrà contenere: l'indicazione del soggetto garantito, la sottoscrizione del garante, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, l'immediata operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante, la validità pari alla durata del rapporto concessorio;
- rialzo sul canone minimo posto a base di gara;
- eventuali migliorie sulla struttura e/o sui servizi;

Valore stimato della concessione

Il valore stimato della concessione è conteggiato nel seguente modo:

- Incassi annui delle tariffe di utilizzo da parte dei fruitori degli impianti € 25.496,10 (conteggiate nel seguente modo: 45 settimane x 21 h. a sett. x tariffa oraria di € 26,98);
- Sfruttamento economico dell'insegna di esercizio da associare al prefisso "Palas" (importo indicativo € 26.000,00);
- Sfruttamento spazi pubblicitari interni al palazzetto € 3.000,00;
- Esercizio attività di bar e/o distributori automatici € 5.000,00;

Totale € 59.500 x 2 anni= € 119.000,00

Soggetti ammessi alla procedura:

Ai sensi del D.lgs 38/2021 e della L. R. 5/2012, i soggetti destinatari della presente procedura sono:

- società ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali;
- enti di promozione sportiva;
- enti di discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;

Requisiti per la partecipazione:

Potranno presentare domanda i soggetti sopra indicati in possesso dei seguenti requisiti:

- **Requisiti di ordine generale:** assenza delle cause di esclusione previste dal D.lgs. n.36/2023 e dall'art.53, comma 16 ter, D.lgs. n.165/2001.
- **Requisiti di ordine speciale:**
 - o **requisiti di idoneità professionale:** (per le Asd/Ssd) iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo Sport con d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39;
 - o **requisiti tecnico-professionali:**
 - Praticare una o più discipline sportive praticabili nell'impianto sportivo ovvero avere interesse ad utilizzare l'impianto per le proprie attività sportive (requisito attestabile tramite presentazione del certificato di iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche).
 - Possesso delle capacità operative (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto (requisito verificabile mediante autocertificazione);
 - Non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente la gestione di un impianto sportivo comunale per gravi inadempimenti contrattuali (requisito verificabile mediante autocertificazione), o in ogni caso non aver compiuto gravi inadempimenti contrattuali in una precedente gestione di un impianto sportivo;

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui al D.lgs. n.36/2023 e le condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.lgs. n.165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Modalità e termini per la manifestazione di interesse:

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono far pervenire al Comune di Porto San Giorgio apposita manifestazione di interesse redatta secondo lo schema di domanda approvato, da trasmettere via PEC all'indirizzo: protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it, **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 31.08.2023.**

Nell'oggetto della Pec deve essere riportata la dicitura "Manifestazione d'interesse per la concessione del Palasport Comunale di Porto San Giorgio"

La manifestazione d'interesse, redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 73 del D.lgs 445/2000 dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto candidato mediante firma digitale oppure con firma autografa apposta sulla copia cartacea della manifestazione di interesse (in tal caso è necessario allegare fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore).

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:

- Presentate in maniera difforme da quanto indicato (pec);
- pervenute oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso;
- prive della firma del legale rappresentante del soggetto proponente;

Le manifestazioni di interesse, validamente pervenute, saranno poi interessate da successivo invito a formulare proposta di gestione ed offerta economica.

Documentazione e comunicazioni relative alla procedura

Si allega al presente Avviso la seguente documentazione:

1. planimetria palasport

III Settore "Servizi Culturali, Sport, Turismo, SUAP, Mercato Ittico"
Servizio Attività Economiche, SUAP, Mercato Ittico

2. tariffe comunali approvate con D.G.C. n.35/2023;

Punto di contatto per informazioni in merito al presente avviso: Ufficio Sport, P.O. Dott.ssa Federica Luciani (federica.luciani@comune-psg.org; tel: 0734/680541); Dott.ssa Federica Di Camillo (mail: federica.dicamillo@comune-psg.org tel: 0734/680542);

Riservatezza delle informazioni

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l'Ente appaltante e saranno trattati esclusivamente con finalità inerenti al procedimento amministrativo.


il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non è vincolante per il Comune che si riserva di possibilità di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara qualora necessario per conseguire l'interesse pubblico, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

COMUNE di
PORTO SAN GIORGIO
(Provincia di Ascoli Piceno)

3° Settore - Gestione del territorio - 1° Serv. LL.PP.

PALAZZETTO dello SPORT

Pianta PIANO TERRA
SCALA 1:100



ALLEGATO A AL CAPITOLATO SPECIALE

SPAZI ALLOCATIVI PUBBLICITARI ASSEGNATI:

LATO SUD = 4-7-10-13-16-19-22-25-28-33-34

LATO OVEST = 41-42-43-48-145-153-154


LATO EST = 51-52-53-54-55-126-131

LATO NORD = 64-67-70-73-76-79-82-85-92/A-92/B-92/C

CAMPO = 97-98-99-110-101-102-103-104-106-107-108-109

INGRESSO GOLD = 112-113

ESTERNI = 162-163-164-165-166-167-168-169



CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PALASPORT COMUNALE DI PORTO SAN GIORGIO

ART.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Oggetto del presente capitolato è l'affidamento in Concessione della gestione complessiva del Palazzetto dello Sport comunale, sito in Contrada Santa Vittoria n.5 a Porto San Giorgio, alle condizioni previste dal presente capitolato, nonché dell'offerta praticata dalla ASD o Società Sportiva facente comunque parte integrante e sostanziale del rapporto concessorio.
2. In generale, dovranno essere garantiti l'accesso e la fruizione della struttura sportiva a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione, favorendo la promozione dei valori dello sport sia agonistico che ricreativo, dell'inclusione sociale, della salute e del benessere dell'individuo.

ART.2 DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

1. La durata della Concessione è di una stagione sportiva (con scadenza il 30.6.2024) con possibilità di ripetizione per un ulteriore stagione sportiva (fino al 30.6.2025) decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell'impianto, che potrà essere anche anticipata rispetto alla data di sottoscrizione del contratto concessorio, con eventuale proroga tecnica agli stessi patti e condizioni contrattuali, relativa all'espletamento di una nuova procedura di gara.
2. Il valore del valore dell'affare per cui vi è concessione, su base biennale, è pari ad € 119.000,00 oltre IVA, oltre € 200 annui per oneri per la sicurezza sui luoghi di lavoro e rischi da interferenze non soggetti a ribasso. L'entità del servizio potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione, in relazione a sopraggiunte necessità dell'Ente concedente o variazioni normative, nella misura pari a 1/5 dell'importo annuo. Nel caso di necessità di incremento delle prestazioni oggetto della concessione, il Concessionario è tenuto a prestare il servizio alle stesse condizioni contrattuali, previo preavviso scritto da parte dell'Ente di almeno 30 giorni.
3. In ogni caso, il concessionario si impegna, nel caso in cui alla scadenza del contratto non siano state perfezionate o concluse le procedure di gara per il successivo affidamento del servizio di che trattasi, a garantire la prosecuzione della gestione per un periodo pari al tempo necessario al perfezionamento o conclusione delle procedure di gara, alle stesse condizioni del contratto in atto.

ART. 3 GESTIONE DELL' IMPIANTO

1. La gestione dell'impianto è rivolta:
 - alla massima fruibilità e promozione della pratica di attività sportiva, ricreativa, motoria e sociale;
 - alla soddisfazione degli interessi generali della collettività nel rispetto della vigente normativa sugli impianti sportivi, in osservanza a tutte le norme di sicurezza per la prevenzione degli infortuni, incendi ed emergenze, di igiene e sanità e quant'altro previsto dalla vigente normativa per il corretto espletamento del servizio. Il Concessionario dovrà provvedere a proprio carico alla redazione del piano di sicurezza e di emergenza – evacuazione, nonché a qualsiasi altro adempimento di cui al D.L.vo n.81/2008 previsto per la gestione di che trattasi;

ART. 4 VERBALE DI CONSISTENZA E CONSTATAZIONE – CONSEGNA DELL'IMPIANTO

1. Gli impianti, i locali, le attrezzature, gli arredi per i servizi in oggetto saranno messi a disposizione del Concessionario che, a sua volta, dovrà renderli disponibili ai fruitori autorizzati nello stato in cui si trovano, come da verbali di consistenza e consegna che saranno redatti preliminarmente alla stipula del contratto in contraddittorio con il Servizio Sport comunale.
2. E' espressamente vietata, salvo espressa autorizzazione del Comune di Porto San Giorgio, ogni forma di utilizzo dell'impianto sportivo diversa da quella prevista nel presente capitolato o la modifica della destinazione d'uso degli spazi presenti nel complesso sportivo.
3. Alla riconsegna dell'impianto, che dovrà essere liberato da attrezzature ed altro di proprietà del Concessionario, verrà redatto in contraddittorio tra le parti un verbale di verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti e attrezzature dovuti ad imperizia, incuria e/o mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario.
4. Il concessionario è tenuto nel corso della gestione all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause a lui riconducibili, divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dall'impianto, in modo tale da garantire il pieno e costante svolgimento dell'attività sportiva.

ART. 5 MODALITA' DI UTILIZZO E GESTIONE DELL'IMPIANTO

1. L'impianto sportivo dovrà essere utilizzato nel rispetto delle normative legislative e regolamentari ed in particolar modo nel rispetto della Legge Regionale n. 5 del 2 aprile 2012 "Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero" e del Regolamento Regionale 7 agosto 2013 n.4 "Disposizioni di attuazione della Legge Regionale 2 Aprile 2012 n.5".
2. L'organizzazione e gli allestimenti di competenza del concessionario devono essere improntati a criteri di correttezza, efficienza ed efficacia nei confronti di tutti i frequentatori della struttura. Il Concessionario dovrà garantire agli utilizzatori lo svolgimento delle attività previste nel miglior modo possibile accordando, previa autorizzazione dell'Ufficio Sport comunale, su semplice richiesta degli interessati e, laddove possibile, l'uso di spazi e/o servizi accessori e quanto altro costituisca pertinenza o dotazione dell'impianto in gestione.
3. Il Concessionario, previa autorizzazione Comunale, ha facoltà di autorizzare l'utilizzo dell'impianto anche a soggetti diversi per attività sportive e/o ricreative e potrà incassare le tariffe comunali esposte in un luogo ben visibile agli utilizzatori, per tutte le ore di utilizzo.
4. Il Comune si riserva l'uso gratuito dell'impianto per numero massimo di 30 giorni (oppure in ore, per una durata equivalente) oltre ad un massimo di 100 ore (per anno solare) previa comunicazione al Concessionario da inoltrare almeno 5 giorni prima dalla data di utilizzo. In tali periodi il Concessionario dovrà gratuitamente fornire custodia, pulizia, utenze e quant'altro necessario ed opportuno al migliore svolgimento dell'attività richiesta, come specificato nel successivo art.8.

ART.6 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

5. Il servizio oggetto della presente Concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, "servizio pubblico" e quindi per nessuna ragione potrà essere sospeso o interrotto, se non per cause di forza maggiore. Le prestazioni dovranno essere svolte con continuità e il Concessionario dovrà garantire il servizio attraverso il proprio personale, impegnandosi anche al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 12/06/1990 n.146 "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali". All'interruzione del servizio conseguono le relative responsabilità ai sensi di legge, e alla scadenza naturale del contratto il Gestore concessionario dovrà proseguire nel servizio fino alla piena operatività del subentrante. In caso di sospensione o di abbandono, l'Ente potrà sostituirsi al Concessionario per la continuazione del servizio, ponendo a carico dello stesso ogni onere per ciò derivante.
6. Il Concessionario nello svolgimento dei servizi assunti, sarà sempre responsabile, così di fronte all'Ente concedente come di fronte ai terzi, tanto dell'opera propria come di quella dei propri dipendenti durante lo svolgimento del servizio. La gestione, nei limiti ed alle condizioni previste nel presente capitolato, dovrà essere svolta dal Concessionario con i propri mezzi tecnici, che dovranno essere tecnicamente e tecnologicamente adeguati e con proprio personale e mediante la propria organizzazione. Il concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi per il servizio oggetto del presente capitolato.
7. Il concessionario dovrà mettere il palasport a disposizione delle Società e/o Associazioni all'uopo autorizzate dal Comune nel limite di 20 ore medie settimanali, secondo orari e modalità di utilizzo stabilite dal Comune all'inizio di ogni stagione sportiva (1 settembre), salvo eventuali modifiche e/o integrazioni.
8. In aggiunta a quanto previsto nel precedente comma, il Concessionario dovrà garantire alle stesse società/associazioni lo svolgimento delle partite di campionato ufficiali (sabato, domenica e festivi) per un massimo di ulteriori otto ore complessive settimanali.
9. Le tariffe da applicare, stabilite unilateralmente dal Comune, dovranno essere esposte pubblicamente all'ingresso dell'impianto sportivo e sono quelle attualmente determinate con Deliberazione di G.C. n.35/2023.
10. A nessun titolo il Comune potrà essere ritenuto responsabile diretto o in per eventuali problematiche insorte tra concessionario e fruitori in ordine al pagamento degli utilizzi dell'impianto;

ART.7 PROVENTI PER IL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario avrà diritto:
 - a. a tutti i proventi derivanti dalla gestione dell'impianto per le attività sportive e per l'organizzazione e gestione di eventi (manifestazioni spettacolistiche) attivate direttamente;
 - b. sfruttamento economico mediante stipula di autonomo rapporto contrattuale, con le precisazioni riportate all'ultimo comma del presente articolo, per l'utilizzo dell'insegna di esercizio e/o denominazione del palasport comunale (associazione di nome/i a quello del palas e sfruttamento commerciale di tale denominazione), così dimensionato 22,50 ml x 4 ml. Si precisa che gli spazi pubblicitari esterni occupati da Carifermo ed Oasi restano nella esclusiva disponibilità e gestione del Comune di Porto San Giorgio;

- c. ai proventi derivanti dalla gestione di tutti gli spazi allocativi pubblicitari assegnati (allegato A) con i limiti e le modalità indicati nel presente capitolato;
- d. ai proventi derivanti dalla gestione del bar e di eventuali distributori automatici siti all'interno del palasport con i limiti indicati nel presente documento. Sono a carico del concessionario i relativi adempimenti previsti dalla normativa in materia di somministrazione;
2. Il Concessionario rilascerà alle società utilizzatrici degli impianti apposita ricevuta fiscale dei pagamenti delle ore utilizzate dandone conoscenza, ove richiesto, all'Ufficio Sport comunale.
3. Sono escluse le entrate derivanti dall'utilizzo del palasport per eventi (sportivi, concerti, scacchi, eventi culturali, sociali, enogastronomici, momenti di aggregazione di interesse pubblico ecc.) direttamente o indirettamente gestiti dal Comune, che si svolgano nei periodi di competenza dello stesso come specificato nel precedente art.6 (30 giorni più 100 ore all'anno solare). In tal caso gli introiti resteranno a beneficio del Comune e il Concessionario si impegnerà a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa favorendo l'uso pluralistico dell'impianto, in particolar modo a favore delle categorie di utenti che l'Amministrazione Comunale vorrà indicare (scuole, giovani, bambini, anziani, piccole società sportive, ecc...).
4. L'impianto potrà essere utilizzato sia da società sportive affiliate al CONI che da Società Amatoriali e da singoli richiedenti nel rispetto delle vigenti normative e di quanto contenuto nel presente capitolato.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto, insindacabile, di utilizzare l'impianto per iniziative di interesse sportivo, culturale, sociale, spettacolistico ecc. contemperando tali esigenze pubbliche con il rispetto dei calendari ufficiali relativi a campionati e competizioni agonistiche ufficiali delle Federazioni di appartenenza delle Società autorizzate all'utilizzo dell'impianto medesimo. In tali occasioni il Comune si riserva la gestione della pubblicità interna. Tale utilizzo, la cui durata non potrà essere superiore a n.30 (trenta) giorni l'anno solare oltre che per un massimo di 100 ore complessive, dovrà essere comunicato al Concessionario con anticipo di almeno 5 giorni come già specificato, e determinerà la seguente ripartizione di costi e responsabilità:
- a) Per le manifestazioni sportive, l'Amministrazione Comunale garantirà le spese per gli allestimenti, la promozione e l'assunzione di ogni responsabilità in ordine allo svolgimento degli eventi. Il Concessionario dovrà garantire la massima collaborazione e, se non diversamente stabilito, anche la custodia, pulizia e consumi ordinari (es.: acqua-illuminazione-riscaldamento etc.).
- b) Per le manifestazioni non sportive (culturali, turistiche, per spettacoli dal vivo, ecc.), l'Amministrazione Comunale garantirà le spese per gli allestimenti e l'assunzione di ogni responsabilità in ordine allo svolgimento delle stesse. I costi relativi ai consumi di energia elettrica, acqua, gas-metano ecc. verranno determinati dalla lettura preventiva e successiva dei rispettivi contatori. Per l'utilizzo dell'impianto di aria condizionata, direttamente autorizzato dal Comune, il Concessionario avrà diritto ad un rimborso pari ad €. 35,00 orarie. In entrambe i casi (a e b), la pulizia dell'impianto resterà a carico del Concessionario per gli eventi la cui capienza risulti inferiore alle 500 (cinquecento) unità. Per gli eventi con partecipazione di pubblico superiore a 500 unità, il Concessionario avrà diritto ad un rimborso pari ad €. 200,00. Tutti gli importi di cui sopra si intendono iva compresa.
6. Nel caso in cui il Comune di Porto San Giorgio intendesse promuovere l'immagine della Città attraverso le partite di campionato di Società e/o Associazioni sportive di particolare prestigio e richiamo, il Concessionario, in aggiunta ai 30 giorni ed alle 100 ore di competenza del Comune, per il periodo 1 settembre → 30 giugno di ciascun anno (rectius stagione sportiva), dovrà garantire:
- a) lo svolgimento dell'intero campionato della Società e/o Associazione di che trattasi, coordinando gli altri utilizzi dell'impianto alle partite, allenamenti ed alle norme previste dalle federazioni o leghe di appartenenza della/e Società autorizzata/e a tale utilizzo, dal Comune di Porto San Giorgio;
- b) spazi per gli allenamenti pari a n.11 (undici) ore medie settimanali e messa a disposizione dell'impianto per 1 ora, di norma al mattino della domenica, ogni 2 settimane per le partite in casa previste dal calendario federale. La programmazione di tali utilizzi dovrà essere preventivamente concordata con il Comune;
- c) la disponibilità della sala stampa, ubicata alla sinistra del bar, per l'intera durata del campionato;
- d) l'utilizzo degli spazi pubblicitari determinati e regolamentati dall'ultimo capoverso del presente articolo sia per il giorno della gara ufficiale che per quello antecedente;
- e) la fornitura, a proprio carico, delle utenze e dei beni di proprietà comunali presenti all'interno del Palasport, necessari allo svolgimento delle partite e/o allenamenti;
7. Per la fornitura dei beni e servizi elencati nei precedenti punti a-b-c-d-e- la Società o Associazione sportiva richiedente, dovrà versare al concessionario, in 10 rate mensili posticipate, un canone annuo di utilizzo determinato insindacabilmente dal Comune in ragione dei costi da sopportare per tali incombenze.
8. Il Comune si riserva comunque, per l'intera durata della concessione, l'uso all'interno del palasport:
- della tribuna gold (lato destro dell'ingresso principale);
 - spogliatoio ospiti;
- f) dal n. J01 al nr. J11 e dal n. k09 al n. k11, da utilizzare in occasione di ogni manifestazione e/o evento a prescindere

da chi lo organizza e lo gestisce.

g) Il Concessionario resta titolare della gestione del bar interno al Palasport anche in occasione degli utilizzi più sopra indicati. Il Concessionario potrà sub-concedere in gestione il servizio di bar a terzi qualificati e idonei, nel rispetto integrale delle condizioni previste dal presente capitolato, rimanendo comunque responsabile di fronte al Comune dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Il Comune rimane estraneo a qualunque controversia che dovesse insorgere tra il concessionario e il sub-concessionario.

h) Al Concessionario compete la gestione di tutti gli spazi allocativi pubblicitari individuati nell'allegato A.

i) Si precisa, inoltre, che nei giorni in cui il Palasport risulta a disposizione del Comune (con i limiti sopra indicati) e per qualsiasi uso esso intenda farne, (sport, concerti, eventi culturali, turistici, sociali, enogastronomici, momenti di aggregazione di interesse pubblico ecc.) anche per il tramite di terzi, tutti gli spazi pubblicitari, nessuno escluso, saranno gestiti e autorizzati dal Comune. Conseguentemente, in tali occasioni gli sponsor che sosterranno gli eventi decisi e/o autorizzati dal Comune prevarranno, anche a mezzo di oscuramento, su tutti gli spazi allocativi pubblicitari compresi quelli già assegnati e indicati nell'allegato A all'interno del palasport, salva diversa determinazione dell'Amministrazione, senza che il Concessionario possa contestare o pretendere alcunché.

j) Lo sfruttamento dell'insegna di esercizio e/o denominazione del palasport comunale non potrà comunque contenere:

k) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa o di dubbia moralità;

l) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana;

m) la propaganda di attività relative a giochi d'azzardo, sale giochi e sa le scommesse;

n) pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, super-alcologici, materiale pornografico, a sfondo sessuale o inerenti armi.

ART. 8 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è tenuto a:

a) rispettare e far rispettare, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e future in materia di utilizzo dei luoghi di lavoro e degli impianti sportivi ed attinenti alla Concessione in oggetto, con particolare riguardo alle norme antinfortunistiche e per la sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, nonché di eventuali prescrizioni impartite dal Comune in relazione all'impianto ed al suo utilizzo nel corso della concessione

b) provvedere al migliore funzionamento della struttura, garantendone il corretto utilizzo e funzionamento anche realizzando o svolgendo le opere e/o servizi offerti in fase di evidenza pubblica;

c) accertarsi periodicamente e tutte le volte che si rende necessario, nel modo che riterrà più opportuno, che le varie parti degli impianti tecnologici funzionino perfettamente. In caso di disfunzione, il concessionario dovrà, ove possibile, intervenire, oppure avvisare tempestivamente l'Ufficio Comunale competente;

d) provvedere, per quanto di competenza, a tutti i materiali occorrenti alla custodia, pulizia, giardinaggio e quant'altro necessario ed opportuno al migliore funzionamento dell'impianto assegnato. Dovrà inoltre garantire la pulizia e il riordino degli spazi interni ed immediatamente esterni (marciapiede, sedime pedonale pavimentato, per ragioni di igiene e decoro), utilizzati al termine dell'attività giornaliera o comunque prima dell'inizio dell'attività sportiva del giorno successivo e provvedere allo spegnimento e riattivazione degli impianti tecnologici in funzione dell'utilizzo dell'impianto sportivo;

e) provvedere all'apertura, alla chiusura ed alla custodia dell'impianto durante gli orari di apertura definiti dal Comune di Porto San Giorgio;

f) provvedere alla pulizia dell'impianto sportivo, organizzando il servizio in modo da garantire la corretta fruibilità dello stesso, nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene. Il concessionario dovrà garantire la pulizia e il riordino degli spogliatoi, dei servizi igienici ed anche di tutti gli spazi esterni individuati nella planimetria allegata alla presente, utilizzati al termine dell'attività giornaliera o comunque prima dell'inizio dell'attività sportiva del giorno successivo;

g) provvedere allo spegnimento e riattivazione degli impianti tecnologici in funzione dell'utilizzo dell'impianto sportivo;

h) segnalare al Comune tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti necessari: a tal riguardo si precisa che è da considerarsi manutenzione ordinaria anche la sistemazione di porte e reti, canestri ecc. la cura periodica del campo da gioco, seguendo per quest'ultimo, le indicazioni fornite dall'U.T.C. o dalla Ditta fornitrice;

i) attivare un servizio di contatto con le società sportive e gli utenti per la prenotazione degli impianti, per la gestione dei reclami e per fornire informazioni;

l) dotare il personale addetto di tutti gli strumenti per garantire, quando richiesto, presenza ed interventi in tempi rapidi;

m) tenere sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a terzi connessi alla gestione degli impianti sportivi. Il concessionario dovrà pertanto provvedere a stipulare una specifica assicurazione contro i rischi per la gestione del servizio, per tutta la durata del contratto;

n) garantire un servizio di reperibilità per intervenire nei tempi più rapidi possibili per disfunzioni, dispersioni ed

irregolarità dell'impianto;

- o) garantire il servizio di assistenza e custodia durante le manifestazioni sportive, secondo i calendari che saranno comunicati dalle società che utilizzano gli impianti, con preavviso di almeno quindici giorni;
 - p) mettere a disposizione gratuitamente le strutture sportive per le attività ginniche scolastiche sulla base di specifica richiesta del Comune di Porto San Giorgio;
 - q) garantire la verifica periodica del defibrillatore, se in dotazione alla struttura, oppure della sua collocazione e della presenza di personale abilitato all'utilizzo nei casi previsti dal Ministero della Salute con decreto 26/6/2017 e ss.mm.ii;
 - r) rinnovare le omologazioni per lo svolgimento dell'attività sportiva;
 - s) presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti opportuni e necessari;
 - t) attivare le procedure, assumendone i relativi costi, per le eventuali omologazioni periodiche previste dalle vigenti disposizioni regolamentari delle relative federazioni;
 - u) impedire, durante gli orari di propria competenza, l'accesso all'impianto, sia durante l'apertura che durante la chiusura dello stesso, a chiunque non abbia titolo ad accedervi;
 - v) porre a proprio carico le spese relative alla manutenzione ordinaria della struttura e dei dispositivi ed impianti termici, idraulici ed elettrici così come previsto dalla norma tecnica UNI 11063/2003 e ss.mm.ii.;
 - w) porre a proprio carico le spese relative alle utenze, previo subentro delle stesse in capo ad esso concessionario, in particolare a quelle concernenti i consumi di energia elettrica, gas metano ed acqua. In riferimento all'impianto termico, ma anche alle volturazioni delle utenze, il concessionario comunicherà al Comune di Porto San Giorgio, entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, l'avvenuta richiesta di voltura ed il nominativo addetto agli adempimenti di cui al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii., nonché alla funzione di terzo responsabile. Gli oneri relativi ai suddetti incarichi resteranno a carico del concessionario. Il concessionario provvederà a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a proprio nome i relativi contratti di utenza per l'intera durata della concessione;
 - x) porre a proprio carico gli oneri relativi ai controlli periodici sugli impianti elettrici, termici e di protezione dalle scariche atmosferiche (qualora presenti). Le date e gli esiti di detti controlli dovranno essere trasmessi, in copia, all'U.T.C. non appena in possesso del concessionario. Per le attività soggette al rilascio del certificato prevenzione incendi, il concessionario dovrà richiederne l'emissione, oppure, qualora già rilasciato per l'attività autorizzata nell'impianto, dovrà volturarlo a proprio carico. Sarà altresì cura ed onere del concessionario rinnovarlo alla scadenza. Il rilascio del certificato ed i suoi rinnovi periodici dovranno essere tempestivamente comunicati all'U.T.C. ed all'Ufficio Sport del Comune di Porto San Giorgio attivare, a propria cura e spese, un servizio di medicazione e primo soccorso presso l'impianto, mantenendolo a disposizione degli utenti i materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti;
 - y) attrezzare l'impianto sportivo con idonei dispositivi di sicurezza per la lotta antincendi (estintori di adeguata tipologia e capacità), e collocare la segnaletica di sicurezza secondo le disposizioni del D.lgs. 81/2008;
 - z) predisporre ed aggiornare i registri delle manutenzioni e dei controlli previsti dal D.lgs. 81/2008.
- aa) Il concessionario si assume l'onere di effettuare il montaggio e smontaggio delle strutture/attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività sportiva;
- bb) Il concessionario provvede alla pulizia di tutte le attrezzature sportive e ripristino delle aree da gioco al termine di ciascuna attività sportiva, ove si renda necessario e funzionale per l'espletamento dell'attività sportiva successiva. Il tempo necessario all'espletamento di tali mansioni è da ricomprendersi nell'orario assegnato a ciascun utilizzatore.
 - cc) Il suddetto elenco è da intendersi solo a titolo esemplificativo e pertanto saranno a carico del concessionario anche interventi diversi da quelli elencati, purché qualificabili come interventi volti alla migliore utilizzabilità dell'impianto e/o rientranti nella ordinaria manutenzione, oltre, naturalmente, ai beni/servizi/forniture offerti in fase di procedura negoziata.

ART. 9 ULTERIORI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario assumerà ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone, cose od animali in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti. A tal fine stipulerà specifiche polizze assicurative dalle quali risultino, in maniera chiara e inequivocabile, l'oggetto assicurato, la durata del periodo di assicurazione, pari o superiore a quello contrattuale, la quietanza dell'avvenuto pagamento per premi, i rischi coperti:

- polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT), a copertura di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi; in relazione allo svolgimento del servizio oggetto della concessione nonché per responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale per ciascun sinistro, persone e cose pari ad € 2.500.000,00;
- polizza a garanzia del rischio locativo e incendi pari al valore totale del bene preso in locazione determinato in Euro

3.500.000,00;

- polizza fideiussoria o deposito cauzionale, così come offerta dal concessionario, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La polizza/cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante. La polizza/cauzione è svincolata e restituita al concessionario solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. E' altresì decrementabile in ragione degli interventi richiesti dal Comune. Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il gestore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune appaltante si sia dovuto avvalere, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 10 CANONE DI CONCESSIONE

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone annuale (l'anno è da intendersi riferito alla stagione sportiva) pari all'offerta presentata oltre l'I.V.A., da versare suddiviso in 2 rate semestrali, ciascuna di pari importo, con scadenza (31 dicembre, 30 giugno) di ciascun anno.

2. Il pagamento del canone concessorio non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Concessionario, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento di due canoni comporterà l'automatica risoluzione del rapporto contrattuale, salvo diversa determinazione del Comune.

3. A seguito dell'entrata in vigore della Legge n.136 del 13/8/2010 in materia di normativa antimafia le parti assumono l'obbligo di tracciabilità del flusso finanziario ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART.11 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è costituito custode di quanto concesso. Egli è responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale della buona conservazione delle attrezzature ivi contenute e risponde dei danni che, dalla negligente conservazione e/o gestione, possano derivare a terzi. E' prevista l'applicazione di penalità, previa contestazione scritta trasmessa a mezzo pec, qualora sussistano inadempimenti o inosservanze del presente capitolato, che non comportino la risoluzione del contratto così come normata nel successivo art.12, nei seguenti casi e per i seguenti importi:

- per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: € 250,00;
- per opere di manutenzione ordinaria e pulizia non effettuate: da € 200 a € 1.000,00;
- per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti: € 25,00 per singoli casi individuali e da € 100,00 ad € 300,00 per singoli casi di Società o Associazioni;
- per ingiustificata ammissione di soggetti all'interno della struttura, non espressamente e preventivamente autorizzati dalle parti, € 25,00 per singoli casi individuali e da Euro 100,00 ad Euro 300,00 per singoli casi di Società o Associazioni.

Alla contestazione scritta il Concessionario potrà presentare controdeduzioni nel termine perentorio di 10 giorni. Qualora le giustificazioni vengano accolte la contestazione sarà ritirata, diversamente verrà confermata ed applicata la penalità che il Gestore dovrà versare entro i successivi 15 giorni. Resta comunque salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei danni, anche di immagine, oltre le suddette penalità.

2. Il Concessionario è l'unico responsabile dei danni che comunque dovessero derivare dall'esecuzione della presente concessione e nella utilizzazione delle attrezzature e mezzi propri o autorizzati fornite dal Comune, al personale od essere provocati a terzi, a persone o cose per fatto del concessionario medesimo e dei suoi dipendenti.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere agli utenti, ai fruitori, agli operatori impiegati a qualunque titolo, inclusi i volontari, tirocinanti e figure similari e/o a terzi comunque denominati o cose, per qualsiasi causa nell'esecuzione della concessione.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà del Gestore custoditi nell'impianto concesso.

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Ente concedente effettuerà periodicamente controlli tendenti ad accertare l'adempimento puntuale dei servizi in concessione, il rispetto delle modalità di svolgimento dello stesso e i risultati conseguiti. Il Concessionario dovrà fornire la massima collaborazione affinché gli incaricati del Comune possano effettuare validi e completi controlli, fornendo la

documentazione ed i chiarimenti necessari.

2. Oltre a quanto genericamente previsto all'art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento contrattuale, qualora lo svolgimento dei servizi oggetto di Concessione da parte del Gestore risultasse inadeguato o comunque non rispondente ai criteri generali che riguardano le modalità previste dal presente capitolato, il Comune provvederà a notificare formalmente le rilevate inadempienze. Nel caso di non adempimento entro i termini disposti dal Comune, il Concessionario verrà diffidato affinché ottemperi a quanto dovuto al fine di adempiere agli obblighi assunti, in caso contrario il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

3. L'Ente concedente si riserva di promuovere la risoluzione del contratto anche per altre azioni imputabili al concessionario, quali:

- a) gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza;
- b) impiego di personale non rispondente alle disposizioni di cui al C.C.N.L. vigente in materia;
- c) cessione del contratto;
- d) subappalto dei servizi, salvo quanto previsto dal successivo art.13;
- e) violazione della normativa sulla tutela dei dati personali;
- f) gravi e ripetute contravvenzioni alla disciplina igienica sanitaria e di sicurezza dell'impianto
- g) sospensione e/o interruzione del servizio di gestione senza giusta causa e senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- h) modifiche strutturali agli impianti non autorizzati dal Comune
- i) mancato pagamento di due canoni nei tempi o nei modi previsti dal contratto

4. In tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione Comunale tratterà, a titolo di penale, la cauzione, salvo la richiesta del maggior danno, avvalendosi se necessario del diritto di ottenere dal Concessionario il completo risarcimento dei danni che includono gli eventuali maggiori oneri sostenuti per l'eventuale affidamento del servizio ad altro gestore.

5. Per la revoca della concessione per gravi inadempienze contrattuali accertate, è esclusa ogni formalità stabilendosi che il contratto si intende risolto con la contestazione formale delle inadempienze e preavviso di 1(uno) mese, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nulla è dovuto al concessionario nel caso di recesso e/o di risoluzione contrattuale, fatti salvi i corrispettivi economici relativi al servizio ricevuto.

6. Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo. La mancata effettuazione del controllo in nessun modo riduce o annulla le eventuali responsabilità

ART.13 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-AFFIDAMENTI

Le attività previste in Concessione non possono essere affidate a terzi, salvo la gestione del bar e della pubblicità di competenza.

ART.14 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

A tutti gli effetti contrattuali e di legge, il Concessionario elegge il proprio domicilio digitale attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata dallo stesso indicato.

ART.15 CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla concessione di che trattasi, e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, saranno risolte avvalendosi del foro competente dell'autorità giudiziaria dove ha sede il Comune di Porto San Giorgio (FM).

ART.16 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

1. La stipula del contratto dovrà aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla specifica comunicazione da parte dell'Ente concedente.
2. Nel caso in cui il gestore non si presenti alla stipula nel termine fissato e non concorrano giusti motivi, valutati tali dall'Ente stesso per la stipula tardiva, l'Ente ha la facoltà di dichiararlo decaduto e di procedere a nuovo affidamento, a spese dell'inadempiente.
3. Qualsiasi onere inerente la stipula del contratto o a questa conseguente, nessuna eccettuata o esclusa sarà a carico del Concessionario. Di dette spese non potrà esercitare diritto di rivalsa.

ART. 17 REVISIONE PREZZI

Per la natura del contratto, che non prevede un corrispondere al concessionario, non è possibile applicare la clausola di

revisione dei prezzi.

ART.18 INEFFICACIA DI CLAUSOLE E/O PATTI AGGIUNTIVI

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

ART. 19 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia nonché all'offerta prodotta dal concessionario ed all'avviso per la manifestazione di interesse, qui richiamati e non allegati, parte integrante e sostanziale del rapporto giuridico-obbligatorio.

Il Comune concedente

Il Concessionario

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art.1341 e 1342 Cod. Civ., il concessionario, dopo averne presa attenta e specifica conoscenza e visione, approva e ed accetta espressamente i suddetti articoli n.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

Il Concessionario

DOMANDA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PALASPORT COMUNALE DI PORTO SAN GIORGIO.

Il/La sottoscritto/a _____

nato a _____ Prov. _____ il _____

residente in _____ Prov. _____ Via _____, n. _____

in qualità di _____ della società/associazione _____

con sede in _____ Prov. _____ CAP _____ Via _____ n. _____

C.F. _____ P.I. _____

Tel _____ / _____

E-mail _____

Posta Elettronica Certificata _____

DICHIARA

- di aver preso visione dell'Avviso pubblico e di manifestare l'interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento in concessione del Palasport comunale di Porto San Giorgio per la durata di 1 anno, prorogabile di un ulteriore anno (1+1)

A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445 del 2000 e del consapevole delle responsabilità penali, in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci, richiamate dall'art. 76 del medesimo DPR

DICHIARA ALTRESI'

Che la predetta Associazione sportiva/Società:

- è iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo Sport con d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39;
- pratica una o più discipline sportive praticabili nell'impianto sportivo ovvero ha interesse ad utilizzare l'impianto per le proprie attività sportive;
- E' in possesso delle capacità operative (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto;
- Non è incorsa nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente la gestione di un impianto sportivo comunale per gravi inadempimenti contrattuali;
- Non si trova in alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e dall'art.53, comma 16 ter, D.lgs. n.165/2001;
- Di eleggere il seguente domicilio digitale PEC _____

(obbligatorio indicare un indirizzo pec, anche non proprietario) al quale verranno inviate tutte le comunicazioni/ notifiche relative alla presente procedura.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 dell'Unione Europea, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data _____

Firma _____

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Presidente/Legale rappresentante mediante firma digitale oppure con firma autografa (in tal caso è necessario allegare fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore).